

SAREDO, Giuseppe

Nacque a Savona il 16 settembre 1832, da Antonio. Di vivace intelligenza, non poté però completare gli studi scolastici superiori, a causa delle gravi ristrettezze economiche della famiglia, composta inoltre dal fratello Marco e dalle sorelle Marina e Nicoletta. Trasferitosi a Torino, iniziò giovanissimo a lavorare al periodico di satira politica “il Fischietto”, prima come correttore di bozze poi come redattore, grazie anche alla stima espressagli dal marchese Luigi Corsi, suo concittadino e parlamentare subalpino.



Coltivò con slancio e passione la scrittura, dando vita nel 1853 alla “Rivista contemporanea” e, dal 1856, iniziò la pubblicazione di una interessante serie di biografie di personaggi illustri, suoi contemporanei: Clemente Solaro della Margarita, Joseph De Maistre, Terenzio Mamiani, Marco Minghetti, Urbano Rattazzi, Federico Scolopis, George Stephenson, ma anche Abram Lincoln e Carlo Alfieri di Sostegno. Nel 1858, per interessamento di Terenzio Mamiani e di Cesare Correnti, Saredo, che conosceva bene la lingua francese, fu mandato in Savoia a insegnare letteratura italiana nel Ginnasio di Bonneville.

Nell’anno successivo gli fu affidata la direzione delle scuole tecniche di Chambéry oltre all’insegnamento di altre materie, tra le quali la storia.

Ottenuto un lavoro stabile, Saredo poté sposare la giovane Luisa Emanuelli (nata a Torino il 22 aprile 1849), scrittrice di talento e di discreto successo, afflitta però da una grave infermità fisica. Nel 1860 il Saredo pubblicò un libretto (*Du principe des alliances internationales*) dai toni elogiativi per Cavour, nel quale mise in luce l’importanza delle intese di Plombières del 1859. Il lavoro fu molto apprezzato e Mamiani, all’epoca ministro della Pubblica istruzione del terzo governo Cavour,

con r.d. 10 agosto 1860, affidò a Saredo l'insegnamento di diritto costituzionale a Sassari (sulla base dell'art. 69 della legge Casati, che dava facoltà al ministro di nominare professori universitari per alti meriti unanimemente riconosciuti, senza concorso). A questo primo incarico seguì, dal 25 ottobre 1861, l'incarico di professore ordinario di filosofia del diritto presso l'Università di Parma.

Il breve periodo sassarese lasciò una traccia consistente nell'opera *Principi di diritto costituzionale*: quattro volumi nei quali furono raccolte le lezioni universitarie di quegli anni. Quest'opera fu ricordata (Giorgianni) anche per la presenza di alcune critiche dai toni forti (tratto da molti indicato come distintivo della personalità dell'autore), come quelle dirette ai consigli di prefettura, funzionanti in base alla l. 30 ottobre 1859, n. 3707, definiti testualmente "mostruosa istituzione". Nei *Principi di diritto costituzionale* Saredo criticava anche il Consiglio di Stato, un corpo che, a causa delle sue attribuzioni consultive e giurisdizionali e della dipendenza dall'esecutivo portava — a suo dire — "la confusione negli uffici del potere legislativo e del potere giudiziario" conducendo "alla peggiore delle anarchie: l'anarchia legale". Quando l'autore fu in seguito nominato consigliere di Stato queste affermazioni gli valsero qualche critica di opportunismo. Tuttavia, le posizioni espresse da Saredo sulla questione devono essere considerate alla luce del dibattito politico che accompagnò l'emanazione della l. 20 marzo 1865, n. 2248, (all. E), sull'abolizione del contenzioso amministrativo e delle opinioni prevalenti che affermavano la necessità di una rigida separazione delle funzioni e che guardavano con sospetto la confluenza in un unico corpo di poteri di diversa natura.

Conseguita la laurea *honoris causa* a Parma, il Saredo ebbe la possibilità di iscriversi come avvocato di prima classe presso la locale Corte di appello, ma non esercitò mai la professione forense. Mentre venivano varati i nuovi codici (civile, di procedura civile, di commercio) e la cultura giuridica si confrontava con il complesso problema dell'unificazione legislativa, il 10 maggio 1866, Saredo fu trasferito presso l'Università di Siena, continuando a essere titolare della cattedra di filosofia del diritto, ma dedicandosi anche alla cattedra di codice patrio, nell'anno accademico 1866-67. Questo impegno produsse il suo *Trattato di diritto civile italiano*, che doveva essere il primo volume di un'opera di vasto impianto.

In esso il Saredo ebbe modo, tra l'altro, di affermare le sue posizioni antesignane in tema di scioglimento del matrimonio e di parità dei coniugi, sostenendo la natura contrattuale (seppure *sui generis*) del matrimonio e la necessità di ammettere un più esteso novero di cause

di scioglimento (non solo per violenza, dolo e incapacità delle parti, ma anche per violazione di patti essenziali e per libero consenso delle parti). Inoltre, venivano formulate argomentate critiche contro la norma che attribuiva al marito la qualità di capo della famiglia e contro l'istituto dell'autorizzazione maritale. Nell'esaminare la cause previste per ottenere la separazione personale, facendo notare le disparità delle conseguenze previste in caso di adulterio della moglie o del marito, Saredo rilanciò tali critiche (relativamente più diffuse in sedi politiche o giornalistiche) da una cattedra di diritto. In questi anni cominciò anche a curare la pubblicazione di una serie di codici e testi legislativi muniti di una ricca legislazione di riferimento e un commentario teorico-pratico del titolo preliminare del codice civile e delle leggi transitorie per l'attuazione dei codici allora vigenti.

Intanto Saredo raggiungeva l'ambito ateneo romano della Sapienza dove, con r.d. 23 novembre 1870, fu incaricato dal ministro Correnti degli insegnamenti di diritto amministrativo e di procedura civile. Negli anni Settanta intensificò lo studio del diritto, iniziando a collaborare all'importante periodico "La legge", di cui divenne direttore responsabile già a partire dal gennaio 1871. In questi anni Saredo avrebbe inoltre dimostrato una particolare attenzione allo studio della procedura civile e dell'ordinamento giudiziario, dando alle stampe un'importante — in quanto unica nel panorama degli studi giuridici contemporanei — monografia sui procedimenti giudiziari speciali dal titolo *Del procedimento in Camera di consiglio e specialmente per le materie di volontaria giurisdizione*. A Roma Saredo intensificò la sua partecipazione alla vita politica e istituzionale, con un ruolo apparentemente defilato ma non per questo di poco conto. La stima che Agostino Depretis già nutriva per lo studioso ebbe modo di consolidarsi, soprattutto dopo la svolta elettorale del marzo 1876; Saredo fu nominato infatti consigliere di Stato con r.d. 20 novembre 1879 (con lo stipendio di lire 9.000) e destinato in Sezione I.

Il primo ministro Depretis si avvale in molte occasioni dei consigli dello studioso su questioni giuridiche: per esempio nel caso del progetto di riforma del Consiglio di Stato presentato al Senato il 18 febbraio 1884 o, nel caso della riforma della legislazione comunale e provinciale. Il legame fiduciario che univa Depretis a Saredo, rese lo studioso protagonista di incarichi, con implicazioni politiche, particolarmente delicati. Durante la crisi ministeriale del 1886, infatti, Saredo ebbe una sorta di mandato esplorativo per conto del Depretis, presso i dissidenti della maggioranza per valutare la fattibilità di un possibile governo Depretis-Starabba Di Rudinì. Risultano documentati anche scambi epistolari

con Sella e con Crispi, che gli offrì per due volte il dicastero di Grazia e giustizia.

Ma Saredo risultava anche assiduamente impegnato nel lavoro in Sezione I al Consiglio di Stato. Nei numerosi pareri di cui fu relatore si occupò di diverse materie, con prevalenza di enti locali: ricorsi per l'annullamento di delibere comunali, di decreti prefettizi concernenti questioni diversificate (decadenza dalla carica di consigliere comunale, contratti per l'affitto di terreni comunali da utilizzare a pascolo, annullamento delibere comunali sulla soppressione della ritenuta sugli stipendi dei medici condotti), questioni in materia di elezioni comunali, di legislazione di assistenza medica per i poveri. In essi è sempre presente un'attenta esposizione della questione, non solo ripresa dalla relazione del Ministero dell'interno che rimetteva la questione per il parere di legge, ma puntigliosamente analizzata; in alcuni casi è presente il richiamo alla giurisprudenza, non sempre in funzione adesiva.

Nel 1889, con deliberazione del Consiglio dei ministri e su richiesta dei ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, industria e commercio, a Saredo venne richiesto di prestare la sua opera in seno alla commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso; inoltre, in questi anni Saredo, quale giurista esperto e di fama ormai consolidata, continuò a fornire consigli e indicazioni al governo Crispi. Giuristi contemporanei scorsero proprio in Saredo l'ideatore del prototipo della giunta provinciale amministrativa, denominata nei progetti in questione, commissione provinciale amministrativa (Giustiniani). In questi anni Saredo avviò il progetto della sua fondamentale opera scientifica: il commento alla legge sulla amministrazione comunale e provinciale (*La nuova legge sulla amministrazione comunale e provinciale*), opera preannunciata alla sua uscita (1889) in due volumi, ma che poi fu ampliata fino a sette volumi, assumendo la mole di un vero trattato. Il nuovo testo unico comunale e provinciale varato da Di Rudini nel 1898, diede il via a un imponente lavoro di aggiornamento che portò alla pubblicazione di una nuova opera (*La legge sull'amministrazione comunale e provinciale r.d. 4 maggio 1898, n. 164*) la cui pubblicazione prese il via nel 1901 e terminò postuma nel 1907, per un totale di nove volumi.

Saredo sottolineò ripetutamente l'opportunità di norme che, togliendo alla deputazione provinciale l'esercizio dei poteri di tutela e vigilanza su comuni ed enti di assistenza-beneficenza ("opere pie"), rafforzassero il potere di vigilanza del prefetto ponendolo, nell'interesse dello Stato, a presiedere il nuovo organo tutorio, cioè quella giunta provinciale amministrativa che Saredo riteneva, pur rilevandone alcuni difetti e riesaminando posizioni precedentemente espresse, un'istituzione

utile. Al contrario, esprimeva forti critiche per la non elettività del sindaco nei comuni minori. Dai banchi del Senato, nella veste di relatore, Saredo difese la necessità di un orientamento opposto, che trovò finalmente spazio in un testo divenuto l. 29 luglio 1896, n. 346, durante il governo Di Rudinì.

Nel 1891, durante la presidenza del Consiglio di Antonio di Rudinì, la carriera di Saredo ebbe importanti riconoscimenti: fu nominato senatore con r.d. 20 novembre 1891 (15^a categoria, consiglieri di Stato; la nomina fu convalidata il 28 novembre e giurò il 2 dicembre) quindi, con r.d. 6 dicembre 1891, divenne presidente di sezione. Fu poi nominato, con decreto del 23 gennaio 1898 e a decorrere dal 1^o febbraio, presidente del Consiglio di Stato. In quegli anni Saredo si rese interprete di una intransigente difesa delle nuove funzioni di giustizia amministrativa, nei confronti della Corte di cassazione. La questione, che costituì indubbiamente uno dei momenti fondativi della cultura del diritto amministrativo, riguardò l'atteggiamento di deciso sfavore assunto dalla Corte suprema di Roma nei confronti della Sezione IV del Consiglio di Stato. Come ricordò Saredo, dal giorno in cui la Sezione IV era stata istituita, la Corte suprema non aveva inaugurato una sola volta l'anno giudiziario senza che nella prolusione del procuratore generale non fosse riservato largo spazio a una forte polemica con la Sezione; polemica tanto più deplorabile — continuò Saredo — in quanto questa non aveva organi e mezzi per rispondere, se non le decisioni frutto della sua giurisprudenza. Alla polemica dei discorsi di inaugurazione seguì l'applicazione dei principi proclamati nei discorsi medesimi, cioè l'invasione sistematica da parte dell'autorità giudiziaria nel campo giurisdizionale della Sezione IV. Il punto di maggiore frizione fu toccato quando, in relazione a una decisione della Corte di cassazione (24 giugno 1897, caso Trezza), si aprì sulle riviste giuridiche dell'epoca un acceso dibattito, nel quale intervennero lo stesso Saredo, presidente della Sezione IV ancora per qualche mese prima di assumere la presidenza del Consiglio di Stato e Oronzo Quarta, avvocato generale alla Corte di cassazione.

La controversia decisa da questa sentenza riguardava la validità di una deliberazione municipale e di un decreto prefettizio di approvazione, relativi a un contratto intercorso tra l'amministrazione e un privato. La Corte di cassazione di Roma aveva sostenuto la competenza del tribunale ordinario, stabilendo questi due principi: *a*) era di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria il giudicare della legittimità o meno di deliberazioni municipali e di decreti prefettizi, in quanto tali atti avessero attinenza alla validità di un contratto di appalto stipulato

fra un comune e la ditta assuntrice; *b*) alla Sezione IV del Consiglio di Stato si poteva ricorrere per l'annullamento o la revocazione degli atti amministrativi che avessero per oggetto — diretto o riflesso — dei diritti, solo dopo che l'autorità giudiziaria avesse a sua volta pronunciato la illegittimità degli atti medesimi e la conseguente lesione dei diritti.

Saredo, dalle colonne de "La legge", scelse, quale estrema *ratio*, un vero e proprio "attacco frontale" (D'Amelio), dopo che la dottrina, negli anni precedenti aveva cercato invano di contenere l'impostazione della Cassazione, già a partire da una decisione di qualche anno anteriore (caso Laurens, 24 giugno 1891): la sentenza Trezza, che nelle intenzioni della suprema Corte voleva rappresentare un consolidamento di precedenti orientamenti, si poneva, secondo qualificati osservatori (per esempio Mortara, in una sua nota apparsa su "Giurisprudenza italiana") in una posizione di incompatibilità con l'art. 4 della legge 31 marzo 1877 (sui conflitti) e qualora avesse costituito giurisprudenza, avrebbe vanificato la giurisdizione amministrativa e quindi la stessa ragione d'essere della Sezione IV del Consiglio di Stato.

L'importanza di questa polemica sarebbe stata poi sottolineata da diverse generazioni di amministrativisti: fu polemica aperta non tanto tra gli uomini (come i toni forti degli interventi pure indussero a pensare) quanto tra un modo di interpretare le istituzioni che le alte personalità coinvolte, pur non ancora ai vertici delle stesse (Saredo, presidente della Sezione IV, non era ancora presidente del Consiglio di Stato; Quarta era avvocato generale della Corte suprema di cassazione) ormai ben incarnavano. Più esattamente fu — come è stato felicemente notato — uno dei più evidenti luoghi di emersione di quel conflitto da cui doveva uscire delineata la figura del giudice amministrativo e definito l'ambito delle sue attribuzioni giurisdizionali (D'Amelio).

Questo appassionato impegno nel progettare e difendere le funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e nel consolidare l'incerta architettura della giustizia amministrativa ebbe un ulteriore impulso con il disegno di legge del presidente del Consiglio, ministro dell'Interno Di Rudinì, presentato al Senato il 4 maggio 1897, recante modificazioni alla legge organica sul Consiglio di Stato. Esattamente nelle stesse settimane della polemica con la Corte di cassazione sul caso Trezza, Saredo, membro dell'ufficio centrale del Senato, fu relatore del progetto. In una importante relazione egli propose un rapido bilancio delle condizioni di funzionamento del Consiglio di Stato: esigenze di diritto pubblico e di tutela delle ragioni dei cittadini nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni, avevano reso irrinunciabile, nove anni prima (1889) l'attribuzione al Consiglio di una funzione giurisdizionale. Il bilancio do-

veva ritenersi positivo e sulla scorta dei dati derivanti dai nove anni di esperienza compiuta, si rendevano possibili quegli aggiustamenti volti a perfezionare un sistema già ben funzionante e tuttavia bisognoso di alcuni interventi: migliore definizione delle rispettive funzioni consultive e giurisdizionali (o contenziose) delle sezioni e quelle del Consiglio in assemblea generale; attribuzione al Consiglio e alle sezioni di quelle nuove attribuzioni che, in ossequio ai principi del diritto pubblico più evoluto, dovevano considerarsi naturalmente affidate a un supremo consesso amministrativo; completamento e semplificazione delle norme regolatrici del procedimento dinanzi alla Sezione contenziosa.

Saredo, prima di illustrare le disposizioni contenute nel disegno di legge, richiamò l'attenzione su questioni di ordine più generale, relative alle istituzioni costituzionali e amministrative, che avevano dato luogo a vivaci controversie sulla natura e sui limiti della giustizia amministrativa. Il nodo centrale per ottenere la massima funzionalità delle attribuzioni giurisdizionali era infatti la definizione rigorosa delle competenze, che poneva non pochi interrogativi soprattutto per gli atti cosiddetti "misti" (quegli atti non qualificabili né come di imperio né come di gestione, secondo le tradizionali categorie del diritto amministrativo).

Nei rapporti con l'autorità giudiziaria la delimitazione delle competenze era fondata, in Italia, a differenza che in Germania, Austria, e parzialmente anche in Francia, non sopra criteri empirici determinati mediante leggi speciali con l'enumerazione lunga e minuziosa (cd. sistema "tabellare") di casi particolari nei quali era ritenuto necessario il giudizio amministrativo, ma su una distinta considerazione fra l'atto amministrativo e i suoi effetti civili, secondo quanto già chiaramente previsto dalla legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. Il sistema in vigore nel nostro ordinamento — ricordava Saredo — si presentava come un sistema coordinato per effetto del quale gli atti dell'amministrazione sono sottoposti a un duplice giudizio, poiché "quando l'azione del cittadino tende all'annullamento dell'atto, sono aperte due vie: la riforma dell'atto stesso e la determinazione dei suoi effetti civili".

Questi principi, chiari nelle intenzioni del legislatore del 1889, erano stati però travisati da una formulazione involuta dell'art. 24: il testo di questa norma faceva apparire le due vie (la giudiziaria e l'amministrativa) alternativamente poste, quasi che l'una dovesse necessariamente escludere l'altra. Inoltre, l'art. 24 faceva dipendere la determinazione delle competenze da un'altra distinzione, quella fra "diritto" e "interesse". La distinzione costituiva dunque fonte di grandi dubbi e incertezze, a causa della impossibilità di circoscrivere le due sfere. D'al-

tronde — si spingeva a sostenere Saredo — di quella distinzione non c'era alcun bisogno, poiché era sufficiente quella determinata dalla legge del 1865, la quale da molti anni apparteneva al dominio della giurisprudenza amministrativa e giudiziaria.

Perciò il disegno di legge, con una modifica voluta dal suo relatore, sgombrava il terreno da un impedimento che — usando le parole di Saredo — era stato “causa precipua dei malintesi che poterono transitoriamente far nascere lamentevoli dissensi tra i due supremi collegi del Regno, turbando la serenità della loro cooperazione per l'alto fine dell'amministrazione della giustizia”.

L'altro punto che la relazione evidenziò con forza fu la necessità di eliminare il ricorso straordinario dal sistema delle difese giurisdizionali, poiché la coesistenza del ricorso straordinario al re e del ricorso contenzioso alla Sezione IV era controproducente, sia per l'antagonismo che si veniva a creare fra la Sezione contenziosa da una parte e l'Adunanza generale del Consiglio dall'altra, sia per le inevitabili contraddizioni e incertezze che si sarebbero determinate nella giurisprudenza del supremo consesso amministrativo. Coerentemente, doveva seguire anche una riduzione dei casi di ammissibilità del ricorso in via gerarchica, al fine di accordare una netta preferenza al procedimento in via contenziosa.

Un'ultima questione fondamentale di carattere generale era la mancata attribuzione al Consiglio di Stato del regolamento di competenze fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, e della risoluzione dei conflitti di attribuzione. Questo problema, sul quale già si cominciò a riflettere in occasione della legge 31 marzo 1877 — che tuttavia non poteva considerare la nascita di un magistrato amministrativo — quando si discusse la legge del 1889, venne nuovamente in discussione, ma per evitare l'introduzione di cambiamenti radicali dell'ordinamento vigente, si preferì non innovare sul punto, e tuttavia, la stessa normativa introdotta dal r.d. 2 giugno 1889, n. 6166, negò al supremo magistrato amministrativo il giudizio sopra la propria competenza, contrariamente a principi fondamentali di antichissima tradizione.

D'altra parte la facilità di accesso all'eccezione di incompetenza innanzi alla Sezione IV, rendeva troppo spesso le parti arbitre non solo del corso dei giudizi ma, in definitiva, dello svolgimento dell'azione amministrativa, che restava paralizzata dall'abuso di quella garanzia. Era necessario un serio impegno del governo a rivedere la questione, ma Saredo, nonostante la sua convinzione in tal senso, stigmatizzava l'abitudine a calare nei disegni di legge (e quindi nelle leggi) promesse senza termine — cosa molto frequente nella normazione dell'epoca — e quindi prendendo comunque atto della volontà del governo, che aveva

già incaricato una commissione di esperti per delineare le possibilità di una “Corte suprema della competenza”, composta da elementi del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione, della Corte dei conti, invitava a omettere riferimenti a generici impegni nel testo di legge.

La presidenza del Consiglio di Stato di Saredo fu dunque protesa con grande impegno alla affermazione, nell’ordinamento, di un giudice dell’amministrazione autorevole, con reali possibilità di funzionamento e posto a presidio dei diritti dei cittadini nei loro rapporti con la pubblica amministrazione; in questa ottica, rivendicando al Consiglio di Stato un elevato spirito di imparzialità e di costante indipendenza, si esprimeva il grande favore riservato a un metodo di definizione delle controversie che utilizzasse le garanzie proprie dei procedimenti contenziosi.

I contrasti scientifici con la Corte di cassazione sulla competenza della Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, di cui S si rese protagonista, costituiscono il principio di una dialettica, a volte molto intensa, che avrebbe proiettato i suoi effetti per moltissimi anni ancora, vedendo impegnata la giurisprudenza del Consiglio di Stato in una difficile opera di puntualizzazione delle competenze, a volte in contrasto con l’autorità giudiziaria ordinaria.

Uno dei più onerosi incarichi che impegnarono Saredo, ormai avanti negli anni, ma evidentemente non ancora fiaccato nelle energie intellettuali e nel desiderio di continuare a servire la collettività, fu la presidenza della regia commissione di inchiesta sulla città di Napoli. Istituita con r.d. 8 novembre 1900, questa commissione annoverava tra i suoi membri il procuratore generale della Corte dei conti Adolfo Leris e il direttore generale delle imposte dirette (Ministero delle finanze) Antonio Rossi, oltre al prefetto Filippo Muscianisi (ispettore generale presso il Ministero dell’interno) e al consigliere delegato di prefettura Achille Sinigaglia: uomini di amministrazione e non parlamentari, dunque, a conferma della natura strettamente amministrativa e non politica dell’inchiesta. La missione napoletana seguiva un altro incarico svolto circa nove anni prima (1891) allorché Saredo aveva svolto le funzioni di commissario straordinario al Comune di Napoli, in occasione di una delle numerose crisi politiche che avevano colpito la disastrosa amministrazione partenopea. Compito principale di questa nuova commissione del 1900 fu chiarire la realtà dei fatti intorno a un grave scandalo in cui erano rimasti coinvolti, tra gli altri, il deputato Alberto Aniello Casale, il sindaco Celestino Summonte e alcuni assessori. Una campagna di stampa particolarmente aggressiva, ma giudicata in tribunale non diffamante — condotta dalle colonne del settimanale “La Propaganda” da un gruppo di giovani socialisti, tra i quali Enrico Leone e Arturo La-

briola — aveva accusato Casale, Summonte e gli assessori di gestire l'assegnazione di appalti e commesse in maniera dannosa per l'amministrazione comunale, perseguendo finalità diverse da quelle della corretta amministrazione. La commissione regia avrebbe poi dovuto svolgere una più ampia inchiesta su tutta la gestione amministrativa del Comune con poteri di indagine anche sulle altre amministrazioni e sulla Provincia.

Il lavoro fu reso ancora più aspro dalle violente critiche all'operato della commissione, totalmente invisa ad ampi settori dell'opinione pubblica partenopea. La sistematica opera di denigrazione attraverso quotidiani locali come "il Mattino", diretto da Edoardo Scarfoglio, peraltro fortemente coinvolto nella trama di malaffare, ebbe l'effetto di rendere il lavoro particolarmente gravoso, anche per i toni spesso ingiuriosi riservati a Saredo Questi, durante quei mesi, sperimentò una difficoltà di rapporti con l'intero mondo politico, freddo, quando non ostile, verso chi — come lui — praticava una scomoda imparzialità. Saredo però non si mostrò accondiscendente verso nessuno. Fu recisamente contrario a nomine di persone che riteneva inadatte agli incarichi per i quali venivano candidate: ostacolò la nomina a senatore per il banchiere Bernardo Tanlongo, sostenuta da Giolitti, come pure quella di Felice Barnabei — che pure godeva della stima della Casa reale — a consigliere di Stato, e in questo caso in particolare non per antipatie personali ma, molto più probabilmente, perché ritenuta non rispondente alle esigenze di maggiore tecnicismo giuridico che il Consiglio di Stato andava sempre più richiedendo con l'aumentare dell'attività giurisdizionale.

Saredo morì a Roma, per una grave affezione all'aorta, il 29 dicembre 1902, mentre i lavori per le relazioni sull'amministrazione degli istituti di beneficenza napoletani erano ancora in corso. L'uomo che nel corso della sua carriera era stato insignito delle onorificenze di cavaliere, poi ufficiale (decreto del 7 giugno 1889), e infine commendatore (decreto del 31 maggio 1890) dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, nonché commendatore, grand'ufficiale (decreto del 22 gennaio 1893), ufficiale di gran cordone (decreto del 5 gennaio 1899) dell'Ordine della Corona d'Italia, moriva chiedendo, con la risolutezza che gli apparteneva, di non essere fatto segno di commemorazioni e celebrazioni pubbliche. Tutti si adeguarono e il presidente del Senato Giuseppe Saracco, nel dare la notizia all'assemblea non poté che pronunciare queste poche, semplici parole: "Molto dovrei dire dell'illustre uomo, se fossi chiamato a lumeggiare i meriti e le virtù civili; ma egli me ne fece espresso divieto, ed io mi taccio".

FRANCESCO VERRASTRO

DISCORSO DI INSEDIAMENTO PRONUNCIATO DAL NUOVO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO
S. E. Senatore Giuseppe SAREDO
nell'Adunanza Generale del 2 febbraio 1898

Rendo le più vive grazie a V. E. delle benevole parole, con le quali ha voluto accompagnare la solennità del mio insediamento ufficiale nelle alte funzioni, alle quali si è degnato chiamarmi S. M. il Re. E di questa benevolenza di V. E. sono ad un tempo riconoscente e orgoglioso, perché mi viene dal ministro eminente che ha mostrato la più costante deferenza a questo nostro Consesso.

L'E. V., primo tra i consiglieri della Corona, ha chiesto il nostro voto su disegni di legge destinati a portare le più larghe e, oso predirlo, le più feconde riforme nelle nostre istituzioni amministrative; e, udito il nostro voto, accogliendolo quasi in ogni parte, li ha presentati al Parlamento.

L'E. V. ha fatto più ancora; fra i disegni di legge primeggia quello che mira a restituire a questo Consiglio gli uffici e la dignità che leggi, giurisprudenza e consuetudini gli hanno in parte diminuiti. L'E. V. ha onorato di prove della sua fiducia molti fra i membri di questo Consesso. Ha colta sempre ogni occasione per dimostrare quanto abbia a cuore che il Consiglio di Stato sia posto in grado di compiere le sue gravi e molteplici attribuzioni contenziose e consultive per la retta applicazione delle leggi.

Noi tutti rammentiamo quanto di tutte queste manifestazioni della deferenza dell'E. V. verso il nostro Consesso, fosse grato e commosso l'illustre uomo, la cui perdita ha lasciato fra noi un vuoto che certo né io, né altri avremmo l'orgoglio di poter colmare: tutti rammentiamo con quale sollecitudine, con quale autorità dirigeva le nostre discussioni nell'esame di quelli importanti progetti, come di tutti gli affari delle nostre assemblee generali. E il pensiero che — non vedremo più fra noi «la dolce e cara immagine paterna» di Marco Tabarrini stende un velo di profonda tristezza su questa funzione.

Non dirò ora chi sia stato Marco Tabarrini: nel lutto generale che produsse la notizia della sua morte, si è udito la evocazione dei grandi servigi da lui prestati al Re, alla Patria, alle Lettere, alle pubbliche amministrazioni. Riandando il suo passato, Marco Tabarrini potè a buon

diritto riassumerlo in queste parole, con cui, in una prefazione alle Vite di illustri italiani, fra i quali gli spetta onorato loco, così parlava con legittima fierezza di sé medesimo:

«Ho la coscienza di non aver mai adulato né i tempi, né gli uomini; di avere sempre tenuto fede al vero ed al giusto; e prima di scrivere non ho guardato mai da che parte venisse il vento».

L'uomo che ha scritto queste parole non è più: nel raccoglierne la grave successione il miglior modo, anzi il solo, di giustificare la fiducia del Re, del Governo e del paese mi sarà quello di seguire il suo nobile esempio, e di non dimenticare mai che sono oggi chiamato a succedere a Luigi Dos Ambrois, a Carlo Cadorna, a Marco Tabarrini.